

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
1	Edilizia e immobiliare	14/03/2016	<i>L'ESPERTO - LE DISTANZE TRA EDIFICI SONO DEROGABILI SOLO IN AUMENTO/SERVITU' "NEGATIVA" A TUTELA DEL (M.Sanguini)</i>	2
34	Urbanistica e ambiente	14/03/2016	<i>I VINCOLI "LOCALI" BOCCIATI DAI GIUDICI (S.Pisani)</i>	5
29	Lavoro e welfare	14/03/2016	<i>APPALTO PAGATO A ORE, IL CONTRAENTE DIVENTA DATORE E SOSTITUTO (F.Bogetti/G.Rota)</i>	6
19	Economia e fisco	14/03/2016	<i>PAGAMENTI, IN RITARDO UN COMUNE SU DUE (V.Uva)</i>	7
Testata: LA STAMPA				
23	Edilizia e immobiliare	14/03/2016	<i>TASSI A ZERO E SPREAD AL RIBASSO SCATTA L'ORA DELLA NUOVA SURROGA</i>	10
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
.	Legalità e sicurezza	14/03/2016	<i>APPALTI E TANGENTI, 36 INDAGATI E ALTRI 19 ARRESTI PER OPERE ANAS TRUCCATE</i>	11
.	Appalti e lavori pubblici	14/03/2016	<i>CODICE APPALTI, ECCO LE MOSSE DEL GOVERNO</i>	13
Testata: LA REPUBBLICA - INSERTO AFFARI&FINANZA				
31	Appalti e lavori pubblici	14/03/2016	<i>NEL NUOVO CODICE APPALTI LE SPERANZE DEGLI INGEGNERI (M.Di pace)</i>	15
49	Urbanistica e ambiente	14/03/2016	<i>NELLA LOTTA ALL'ECOMAFIA, ECCO "L'AUTORIFORMA"" (V.Gualerzi)</i>	17



FISCO&DIRITTI

Costruzioni con vincoli sulle distanze

In allegato ► pagine 2 e 3



FISCO & DIRITTI
Edilizia

Le distanze tra edifici sono derogabili solo in aumento

Non si va al di sotto di ciò che è fissato dal Codice

A CURA DI

Massimo Sanguini

Si trovano nel Codice civile le norme che fissano il rispetto di distanze minime tra le costruzioni. In particolare, l'articolo 873 prevede una distanza non minore di tre metri, che può però essere aumentata per specifica previsione dei regolamenti locali. Inoltre, l'articolo 9, comma 1, n. 2, del Dm 2 aprile 1968 n. 1444, introduce la prescrizione di una distanza minima assoluta, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di dieci metri. Queste distanze minime non possono essere derogate, né in virtù di accordi tra privati, né dagli strumenti urbanistici locali – ad esempio dal regolamento edilizio comunale o dalle norme **tecniche** di attuazione della normativa di pianificazione generale – in quanto la loro ragione d'essere si rinviene nell'esigenza della collet-

tività di scongiurare la creazione di intercapedini dannose sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto quello della sicurezza. Tant'è che, per giurisprudenza ormai cristallizzata, le disposizioni dei regolamenti locali che prevedano distanze inferiori a quelle citate sono automaticamente sostituite da quelle di legge; nel caso in cui, invece, non vi sia alcuna previsione in tal senso, sono direttamente applicabili le distanze minime previste dalle normative citate (si veda, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2015, n. 2791).

La sopraelevazione

Ma come si applica la normativa in materia di distanze quando non **s'intende** realizzare una nuova costruzione, bensì una ristrutturazione dell'esistente che preveda però una sopraelevazione?

In primo luogo, la giurispru-

denza prevalente ritiene la sopraelevazione equiparabile a una nuova costruzione, in quanto determina un incremento della volumetria del fabbricato: non è necessario, quindi, che ci si trovi di fronte a un manufatto "nuovo" in tutto e per tutto, senza alcun collegamento con edifici preesistenti, ma è sufficiente che venga realizzato un aumento del numero dei locali utilizzabili, con un incremento della superficie utile calpestabile e della relativa volumetria. In tal caso, l'ampliamento – non necessariamente, quindi, solo in sopraelevazione – dell'edificio esistente non potrà sottrarsi al rispetto della normativa vigente in materia di distanze (in tal senso, Corte di cassazione, sezione II civile, 27 marzo 2014, n. 7291).

La sopraelevazione, pertanto, non potrà essere realizzata a distanza inferiore rispetto a quella

IL QUESITO



Devo ristrutturare l'edificio dove abito, con la previsione di un ampliamento in sopraelevazione dei locali posti all'ultimo piano. Preciso che l'intero fabbricato - la cui costruzione risale a molto indietro nel tempo e che è situato in centro storico - si trova a una distanza dalle costruzioni vicine che è inferiore a quella prevista attualmente dalla legge e dal regolamento edilizio comunale. Volevo sapere se la sopraelevazione deve rispettare la normativa vigente in materia di distanze dalle costruzioni vicine attualmente in vigore, oppure se basta che l'ampliamento non preveda una distanza inferiore a quella esistente tra il mio edificio e quelli limitrofi.

C. A. - AREZZO

prevista dall'articolo 9, comma 1, n. 2, del Dm 2 aprile 1968, n. 1444, vale a dire 10 metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Ovviamente la normativa non è applicabile quando le pareti che si fronteggiano non sono finestrate, ossia sono pareti "cieche": in questo caso la distanza minima da rispettare, salva la prescrizione di una distanza maggiore da parte dei regolamenti locali, sarà quella di tre metri prevista dall'articolo 873 del Codice civile.

La prevenzione

Vista la normativa vigente in materia di distanze dalle costruzioni, nonché l'applicabilità della medesima anche all'ipotesi di sopraelevazione o, comunque, di un ampliamento volumetrico (assimilabili, come si è visto, al concetto di nuova costruzione), rimane da verificare se l'edificazione indicata nel quesito possa fruire di eventuali deroghe in ragione dell'applicazione del principio della cosiddetta prevenzione, oppure per il fatto che il fabbricato oggetto dell'intervento edilizio si trova in centro storico, quindi in zona "A",

ex articolo 9 comma 1, n. 1, del Dm 2 aprile 1968, n. 1444.

Per prevenzione - nel caso specifico applicata alla sopraelevazione - s'intende il diritto di sopraelevare il fabbricato originariamente realizzato per primo, mantenendo quindi le distanze inferiori a quelle previste dai regolamenti edilizi locali. Tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza sia amministrativa che civile, perché tale diritto si possa ritenere operante, esso dev'essere espressamente riconosciuto dai regolamenti edilizi locali: questi ultimi, cioè, devono prevedere la possibilità, riguardo a edifici preesistenti, di costruire in deroga alle prescrizioni contenute nel piano regolatore sulle distanze (Consiglio di Stato, sezione V, 10 gennaio 2012 n. 53). Diversamente, opererà il principio di carattere generale secondo cui alla sopraelevazione si applica la normativa - in materia di distanze - ma non solo - vigente al momento della realizzazione della medesima, con l'esclusione del criterio della prevenzione e della possibilità di edificare a distanze inferiori a quelle previste dalla legge o dai regolamenti locali

(Corte di Cassazione, sezione II civile, n. 7291/2014).

Lo stesso discorso vale a maggior ragione se la sopraelevazione che si vuole realizzare interessa un edificio situato in centro storico: è vero che l'articolo 9, comma 1, n. 1, del Dm 1444/1968 prevede che, nelle zone "A", operazioni di risanamento conservativo ed eventuali ristrutturazioni non possono essere realizzate a distanze inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati esistenti; tuttavia, ciò non può voler dire ammettere la possibilità di sopraelevare in deroga alla normativa vigente in tema di distanze. Poiché, pur se realizzata in zona "A", la sopraelevazione rimane sempre assimilabile a una nuova costruzione, tale intervento edilizio non potrà essere realizzato nel solo rispetto delle distanze previste (come per il caso del risanamento conservativo o della semplice ristrutturazione), ma dovrà essere in regola con la normativa vigente, applicabile alle nuove costruzioni (Tar Toscana, Firenze, sezione III, 9 luglio 2014, n. 1217).

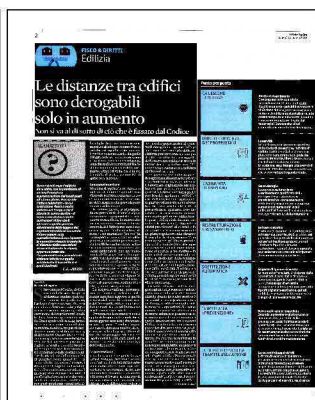
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI SPAZI DI SEPARAZIONE

Tre metri che salgono a dieci in presenza di pareti dotate di finestre
Gli stessi concetti valgono anche in caso di sopraelevazione

LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la facoltà di risarcimento quando la veduta precedente non può più essere «ripristinata»



Punto per punto

LA LESIONE EFFETTIVA



Diritto al risarcimento

Che cosa succede quando la sopraelevazione è stata realizzata illegittimamente - poiché è avvenuta in violazione della vigente normativa in materia di edilizia e urbanistica - e, allo stesso tempo, non può essere demolita senza compromettere il resto del fabbricato? Sempre che ciò si concretizzi in una effettiva lesione del

diritto di panorama del vicino proprietario, tale circostanza concretizza un danno ingiusto che, in quanto tale, sarà risarcibile in ragione del deprezzamento commerciale dovuto alla riduzione o esclusione del panorama del quale si poteva precedentemente godere.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI PROPRIETARI



La servitù

Secondo un principio ormai pacifico della Corte di cassazione, il diritto di veduta consiste nella fruizione di un piacevole panorama che si gode dal proprio immobile, libero da costruzioni che lo limitino o lo escludano.

In sostanza, esso integra una servitù di non costruire oltre a una certa altezza, che si concretizza in questo modo:

- 1) al proprietario del fondo "dominante" viene attribuito il diritto a godere di una particolare visuale;
- 2) al proprietario del fondo "servente" si attribuisce il corrispondente obbligo a non pregiudicare o limitare tale visuale.

L'AGGIUNTA DI UN PIANO



Senza deroghe

La sopraelevazione viene unanimemente qualificata dalla giurisprudenza - sia civile che amministrativa - come una nuova costruzione, in quanto presuppone un aumento del numero dei locali utilizzabili all'interno di un immobile e, conseguentemente, della volumetria

dell'immobile stesso. Pertanto, la sua edificazione deve rispettare le distanze dalle costruzioni vicine previste dalla normativa vigente al momento della sua realizzazione e contenute nei regolamenti locali o, in difetto, dalle norme statali e regionali di riferimento, senza possibilità di deroghe convenzionali.

RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO



Nel centro storico

L'articolo 9, comma 1, n. 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nel prevedere il rispetto delle distanze tra i volumi edificati preesistenti, non si riferisce all'ipotesi di nuova costruzione - come è da considerare la sopraelevazione - ma solo alle ipotesi di risanamento conservativo e

ristrutturazione. Pertanto, la possibilità di realizzare una sopraelevazione in una zona che si trova all'interno del centro storico dell'abitato non presuppone la facoltà di derogare alla vigente normativa in materia di distanze dalle costruzioni.

SOSTITUZIONE AUTOMATICA



Esigenze di igiene e sicurezza

La normativa in materia di distanze dalle costruzioni, fissata dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ha lo scopo di evitare la formazione di intercedimenti nocive sotto il profilo igienico-sanitario e, quindi, soddisfa esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e sicurezza. Ne

consegue che tali norme non sono derogabili neppure dai regolamenti edilizi comunali che possono prevedere solo distanze maggiori di quelle previste dalla normativa statale, ed eventuali previsioni di distanze inferiori sono automaticamente sostituite da quelle indicate dalla normativa di riferimento.

I LIMITI ALLA «PREVENZIONE»



Senza applicazione immediata

Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, il criterio della prevenzione, ossia il diritto secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni che saranno eventualmente realizzate sui fondi vicini, non è immediatamente

applicabile al caso della sopraelevazione. Ciò vale soprattutto quando sono presenti, nello strumento urbanistico di pianificazione generale, disposizioni che escludono qualunque deroga alla normativa regolamentare integrativa delle norme del Codice civile in materia di distanze dalle costruzioni.

IL DIRITTO DI VEDUTA TRAMITE USUCAPIONE



La necessità di segni visibili

Il diritto di veduta o di panorama presuppone una servitù di non costruire oltre una certa altezza e può essere acquisito sia negozialmente - cioè tramite accordi tra privati - sia per usucapione. In quest'ultimo caso, tuttavia, non basta l'esercizio ultravventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma si rende

necessaria anche una presenza di segni visibili di opere non precarie destinate a tale esercizio. Diversamente la servitù di veduta rischierebbe di essere considerata come "non apparente", escludendo così la possibilità di essere acquisita per usucapione, a ciò opponendosi la previsione dell'articolo 1061 del Codice civile.

Giurisprudenza. Norme da disapplicare

I vincoli «locali» bocciati dai giudici

Simone Pisani

Anche se dal 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione la disciplina del commercio è di competenza legislativa residuale delle Regioni, la redazione di norme in questa materia non è libera. Come più volte affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina del commercio deve essere armonizzata con quella di tutela della concorrenza, di competenza statale.

I limiti introdotti dallo Stato in materia di tutela della concorrenza, pertanto, vincolano e prevalgono rispetto alla disciplina delle Regioni in materia di commercio.

Riguardo alla libera concorrenza, partendo dal dettato dell'articolo 3 del Dl n. 223/2006 per arrivare al Dl n. 1/2012, lo Stato ha chiarito che - in coerenza con la direttiva Bolkestein (2006/123/Ce) e con i principi costituzionali - nel nostro Paese l'iniziativa economica è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità ed ammette solamente vincoli necessari ad evitare danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con altri valori di rango primario. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono adeguare la propria normativa a questi principi.

Numerose pronunce giurisprudenziali hanno dichiarato l'abrogazione implicita o comunque l'inapplicabilità di disposizioni regionali in materia di commercio (tra tanti, Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 145/2011) e di norme contenute negli strumenti urbanistici locali (Tar Milano, sentenza n. 2271/2013) che,

a vario titolo, imponevano contingentamenti o restrizioni all'insediamento di attività commerciali.

Poiché l'iniziativa economica non può essere assoggettata ad autorizzazioni o limitazioni, salvo che per motivi imperativi rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di giustizia (Causa C-400/08), il contingentamento dell'apertura di attività economiche, così come la previsione di "limiti territoriali" al loro insediamento ricadono nell'ambito delle limitazioni vietate (salvo motivi imperativi d'interesse generale).

Eppure ancora oggi gli strumenti urbanistici di molti Comuni prevedono generiche restrizioni all'insediabilità di esercizi commerciali (specialmente se di medie e grandi dimensioni) di dubbia legittimità. Sulla questione, è da ultimo tornata una pronuncia del Consiglio di Stato (la n. 4856/2015), la quale - seppur inerente ad una fattispecie antecedente all'introduzione delle più recenti norme in materia di liberalizzazione - ha affermato la compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria sulla libera concorrenza dei limiti all'insediamento delle attività commerciali nel nucleo storico di Roma (delibera comunale n. 36/2006) e, così, ha riaperto il dibattito.

A prescindere dalle peculiarità dei singoli casi, resta la responsabilità delle amministrazioni di dare attuazione ai principi di liberalizzazione del settore, assumendo strumenti di pianificazione urbanistica che, salvi i limiti necessari a tutelare valori di rango primario, consentano il libero insediamento delle attività commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lavoro. L'intermediazione abusiva di manodopera

Appalto pagato a ore, il contraente diventa datore e sostituto

Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

La mancanza di beni strumentali e di figure professionali in grado di dirigere i cantieri e la determinazione dei corrispettivi in base alle ore anziché agli istanti di avanzamento lavori (Sal) fanno presumere l'intermediazione abusiva di manodopera. Di conseguenza, l'appaltante che utilizza tali prestazioni smette di essere tale e diventa datore di lavoro e sostituto d'imposta. Così si è espressa la Commissione tributaria di II grado di Bolzano, nelle sentenze 6/2/16 e 7/2/16 (Presidente Ranzi, relatore Macaluso).

La Guardia di finanza aveva contestato a una cooperativa edilizia l'intermediazione abusiva di manodopera, per essersi avvalsa delle prestazioni di una Srl che aveva effettuato a suo favore una mera fornitura di lavoratori, nonostante un contratto di subappalto.

Basandosi sul Pvc, l'amministrazione considera i lavoratori della Srl come dipendenti della cooperativa, recupera in capo a quest'ultima - tra l'altro - le ritenute fiscali Irpef e le addizionali non effettuate come sostituto d'imposta.

La cooperativa ricorre affermando che:

- ❶ i rapporti con la Srl sono regolati da uno specifico contratto di subappalto;
- ❷ le prestazioni sono pagate a un corrispettivo orario fisso di 23 euro;
- ❸ il rischio d'impresa è in capo alla subappaltatrice perché il corrispettivo orario non può essere variato.

Dal punto di vista fiscale la

fornitura di manodopera è stata presunta in base a dichiarazioni confermate di soci e consulenti della Srl, riassunte genericamente nel Pvc e tali da non costituire - secondo il contribuente - presunzioni gravi, precise e concordanti.

L'amministrazione resiste, affermando tra l'altro che la Srl non ha potere direttivo nell'esecuzione dei lavori ed è senza attrezzature.

Il giudice di primo grado accoglie il ricorso e l'amministrazione impugna la pronuncia. Il giudice d'appello riforma la sentenza impugnata e conferma la bontà degli accertamenti perché:

❶ l'esecuzione del contratto di appalto in mancanza di attrezzature e figure direttive in grado di coordinare i cantieri e la determinazione dei corrispettivi in base alle ore/lavoro prestate anziché ai Sal fanno escludere la prestazione dei servizi dell'appaltatrice e fanno sorgere per l'appaltante la qualifica di datore di lavoro e sostituto d'imposta;

❷ le testimonianze confermate dei soci e consulenti dell'appaltatrice, anche se verbalizzate nel Pvc in modo generico, hanno valore probatorio;

❸ per confutare le argomentazioni dell'ufficio non può essere invocata la clausola che impedisce la revisione del prezzo orario. Infatti, in base all'articolo 1664 del Codice civile, la revisione è in ogni caso possibile se la differenza di prezzo è superiore a un decimo: livello che secondo i giudici sarebbe stato molto difficile da raggiungere in tempi di crisi anche se il contratto avesse consentito aumenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fatture alle Pmi. A tre anni dallo sblocca-debiti continuano ad accumularsi arretrati anche rispetto ai nuovi contratti con la pubblica amministrazione

Pagamenti, in ritardo un Comune su due

Su 117 capoluoghi di provincia la metà salda i fornitori con attese superiori ai 30 giorni previsti

PAGINA A CURA DI
Valeria Uva

Un Comune su due continua a non rispettare le regole sui pagamenti alle imprese. In pratica su 117 Comuni capoluoghi di provincia, quasi la metà (45 per l'esattezza) salda le fatture oltre i trenta giorni previsti dalla legge, mentre uno zoccolo duro di 12 enti locali addirittura resiste a qualsiasi operazione-verità e non comunica nulla sui tempi di attesa per i pagamenti.

A tre anni di distanza dall'operazione sblocca-debiti il quadro dei ritardi a cui vanno incontro le aziende fornitrici della Pa è ancora fosco. Certo le fatture più vecchie sono state per la maggior parte smaltite, soprattutto nel 2014 (con un appesantimento dei tempi di pagamento). Ma i dati 2015 dimostrano che il problema dei ritardati pagamenti, che spesso è la causa primaria di tanti fallimenti aziendali, non si è affatto esaurito e, anzi, continua anche con i nuovi contratti.

«Il Sole 24 Ore» ha stilato la classifica dei ritardi di tutti i Comuni capoluogo di provincia basandosi su un dato ufficiale: l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che, in base alle norme sulla trasparenza, ogni amministrazione deve calcolare in modo uniforme e pubblicare sul proprio sito, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Rispetto alla stessa classifica elaborata lo scorso anno, (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 aprile

2015), la situazione è migliorata. Nel 2014 infatti erano 61 i Comuni che pagavano oltre i 30 giorni previsti per legge dal decreto contro i ritardi nei pagamenti. Nel 2015 il numero è sceso a 45. E, più in generale, le realtà che sono migliorate (in verde nella tabella a fianco) sono 65, contro i 41 in peggioramento (in rosso).

In 18 capoluoghi poi le imprese possono addirittura contare su pagamenti in anticipo rispetto alle scadenze le proprie fatture (Verona la più veloce).

Manulla è cambiato sul fronte dell'opacità: anche quest'anno sono 12, esattamente come lo scorso anno, i Comuni che a più di 40 giorni dalla scadenza non hanno ancora reso nota la propria puntualità. Solo due sono «recidivi»: si tratta di Aosta e Cosenza. Tutti, con questo «trucchetto» ottengono anche il paradossale beneficio di immagine di non figurare nell'elenco dei cattivi pagatori.

Tra chi - correttamente - dichiara i tempi (anche se a volte con ritardo, persino nell'aggiornamento) le attese restano pesanti: il 48% infatti supera i 30 giorni in media.

In testa all'elenco quest'anno c'è il comune di Benevento, passato dal secondo al primo posto dei ritardatari: un'impresa qui attende in media otto mesi - 244 giorni - per vedersi riconosciute le spettanze (si veda l'articolo in basso). Non cambia molto a Potenza, che con i suoi 224 giorni di ritardo conquista il poco invi-

diabile secondo posto, anche se può comunque contare su una forte riduzione (115 giorni in meno) rispetto al 2014. Seguono, distaccati, Pescara, Terni, Isernia e Ascoli Piceno. La black list dei cattivi pagatori comprende anche alcune città di primo piano: Roma (57,5 giorni), Reggio Calabria a quota 93, ma in forte recu-

pero (si veda l'articolo in basso), Campobasso (87) e Perugia (74). Dietro a queste lentezze non c'è solo l'inefficienza della macchina burocratica o la crisi di liquidità degli enti: a volte, a rallentare la liquidazione contribuiscono i ritardi con cui vengono trasferiti i fondi ai Comuni, oppure i vincoli del patto di stabilità che, almeno prima della riforma 2016, impedivano di pagare i fornitori anche a chi aveva risorse in cassa.

Le sanzioni in arrivo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti non ha avuto finora vita facile. Previsto dal decreto trasparenza (Dlgs 33/2013) è stato rafforzato nel 2014, collegandolo a precise sanzioni. In pratica, tutti gli enti che nel 2014 mostravano un indice superiore ai 90 giorni si sono visti bloccare le assunzioni.

Ma la Corte costituzionale ha spazzato via questa norma (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 dicembre 2015) in senso retroattivo. Di fatto depotenziando lo strumento. Ora però le cose stanno di nuovo per cambiare. Uno dei decreti attuativi della riforma Madia, quello sulla trasparenza, introduce una nuova sanzione, stavolta pecuniaria. Chi dimentica di pubblicare sul sito «i dati sui pagamenti» rischia una ammenda che parte da 500 ma può arrivare fino a 10 mila euro. Chissà se, almeno per la sanzione, il pagamento sarà più veloce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE.com**

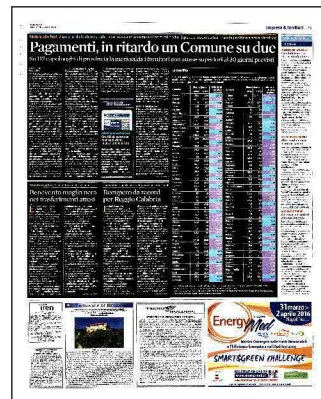


QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Crediti da sentenze rese esecutive: incassi anche a rate

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore e gli approfondimenti originali per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione online oggi un articolo di Francesco Clemente sulla gestione dei crediti da sentenze esecutive.

www.quotidianoentilocali.ilssole24ore.com



Primato negativo. Si aspettano anche sei anni

Benevento maglia nera nei trasferimenti attesi

È il comune più lento d'Italia a saldare le imprese, almeno tra i capoluoghi di provincia, con il primato negativo di oltre 244 giorni di attesa nel 2015 (terzo trimestre). Un passo indietro gigantesco rispetto al 2014 quando l'attesa in media non superava i 18 giorni.

Ma il Comune si difende spiegando che le ragioni vanno cercate altrove. E in particolare nella lentezza con cui la Regione Campania ha trasferito alcuni fondi ai Comuni. Ad appesantire il dato (peraltro relativo al terzo trimestre, manca ancora l'indice annuale) c'è la messa in pagamento di crediti vecchissimi, alcuni addirittura in attesa dal 2008 risalenti a manifestazioni culturali finanziate proprio dalla Regione. «L'indice è innalzato dal fatto che sono state pagate fatture dal 2008 in poi - precisa l'assessore al bilancio, Francesco Saverio Coppola - relative a liquidazioni sostenute da finanziamenti della Regione Campania». L'arretrato dunque è pesantissimo: «I pagamenti relativi alle annualità dal 2008 al 2013 - spiega ancora Coppola

oscillano in termini di ritardo fra un massimo di 2.446 giorni e un minimo di 599». Esistono quindi imprese che hanno dovuto attendere più di sei anni per vedersi riconosciute le spettanze. Senza questa particolare fetta di vecchi crediti l'indice sarebbe sceso a «soli» 85 giorni.

Del resto, il Comune di Benevento è in gravissime difficoltà finanziarie, tanto da aver sfiorato il dissesto. Un primo piano di riequilibrio è stato bocciato e ora si attende il via libera degli Interni su quello nuovo.

Intanto sempre con le anticipazioni di liquidità l'ente locale ha pagato 21 milioni di debiti su 31 totali. Aggiunge Coppola: «Sono soprattutto contenziosi che si trascinano da trent'anni, liti legate a indennità di espropri che vanno avanti addirittura dagli anni '85-'90». In maggioranza si tratta di debiti fuori bilancio che aggravano il caos contabile e allungano a dismisura i tempi di liquidazione perché prima devono essere «riconosciuti» e certificati in Consiglio comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anomalia. Dopo la fine delle condizioni eccezionali

Recupero da record per Reggio Calabria

In dodici mesi ha recuperato due anni: è questo lo sprint di Reggio Calabria. Nel 2014 il capoluogo calabrese aveva il triste record di Comune più lento di Italia con i suoi insostenibili 734 giorni di attesa (due anni!); quest'anno si può consolare con un discreto decimo posto tra i peggiori pagatori, assestandosi su «soli» 93 giorni di ritardo medi. Con un recupero sprint di ben 640 giornate.

Miracolo? Non proprio. La straordinaria performance reggina è solo in parte riconducibile agli sforzi dell'amministrazione di velocizzare la liquidazione dei pagamenti.

A ben guardare il caso Reggio Calabria è anzi il simbolo di alcuni dei più forti paradossi di tutta l'operazione sblocca-debiti.

Perché a favorire lo sprint nel 2015 è stato più che altro il fatto che sono venute meno le anomalie che avevano bloccato la cassa l'anno precedente, gonfiando appunto a dismisura l'indice del ritardo. Quell'anno ha pesato proprio il gran numero

di pagamenti realizzati con le anticipazioni di liquidità del Dl sblocca debiti: 82 milioni (su un arretrato di oltre 200) che «per loro stessa natura erano destinati al pagamento di debiti maturati entro il 2012», come ha spiegato nell'indicatore Demetro Barreca, allora dirigente della programmazione economica del Comune. In altre parole, proprio l'aver finalmente saldato molte fatture (vecchissime) ha appesantito notevolmente l'indice. Molti creditori poi sono stati soddisfatti solo «con accordi transattivi» che se hanno finalmente chiuso annosi contenziosi, dall'altro hanno aggravato il ritardo.

Di fatto poi per la prima metà del 2014, il Comune era rimasto paralizzato a causa della bocciatura da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio che doveva servire ad evitare il default. Pericolo scongiurato, appunto, ma dal punto di vista finanziario il Comune resta in equilibrio precario, visto che riesce a riscuotere poco più della metà dei tributi dovuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica

In verde i capoluoghi che hanno ridotto i tempi di pagamento rispetto al 2014 con il numero dei giorni guadagnati; in rosso quelli che hanno peggiorato. Il segno - nelle colonne 2014 e 2015 indica che il capoluogo paga le fatture in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale

Comune	Giorni ritardo		Diff. 2015 su 2014 in giorni	Comune	Giorni ritardo		Diff. 2015 su 2014 in giorni
	2014	2015			2014	2015	
Benevento *	18,6	244	225,38	Urbino	64	27,3	-36,70
Potenza	340,7	224,9	-115,77	Brindisi	Nd	27	Nd
Pescara	81	122	41,00	Pesaro *	35,3	25,6	-9,70
Terni	213	107	-106,00	Pistoia	24,6	24,9	0,30
Isernia *	94	102	8,00	Massa	18	24	6,00
Ascoli Piceno	51	97	46,00	Palermo	45	23,4	-21,60
Avellino *	113,7	95,7	-18,00	Savona	23	22	-1,00
Vibo Valentia	73,7	94,8	21,10	Sanluri *	2,7	22	19,30
Alessandria *	164,9	93,5	-71,40	Siracusa	16,3	21,2	4,90
Reggio Calabria	734	93,4	-640,60	Firenze	-0,6	21	21,60
Campobasso	Nd	87	Nd	Como	1,9	19,4	17,50
Salerno *	315,2	85,7	-229,50	Lanusei	21	19	-2,00
Andria	277	85,24	-191,76	Enna	-3,3	19	22,30
Chieti *	74	79	5,00	Padova	27,5	18	-9,50
Perugia *	78,2	74,3	-3,9	Frosinone *	27,2	17,4	-9,80
Lodi	78,3	70,7	-7,51	Bari	33,5	17,1	-16,40
Monza	51,3	65,5	14,2	Vicenza	23	16	-7,00
Teramo	73	59	-14,00	Milano	15,3	15,1	-0,20
Roma	53,8	57,5	3,70	Cuneo	26,8	14,5	-12,30
Lucca	86,7	53,6	-33,10	Barletta	30,8	12	-18,80
Siena	49,7	51,3	1,60	Carbonia	34	12	-22,00
Nuoro	38,9	51,1	12,20	Imperia	4,8	11,3	6,50
Grosseto	102	50	-52,00	Macerata *	38,2	11,1	-27,10
La Spezia	21,8	49,6	27,80	Taranto	-10,5	10,2	20,70
Catanzaro	82,4	49,4	-33,00	Trapani	11,3	9,6	-1,70
Livorno	46,5	48,1	1,60	Piacenza	5,9	9,2	3,30
Asti	51,1	46,7	-4,40	Tempio Pausania	44	9,1	-34,90
Oristano	87	43	-44,00	Udine	8	8	0
Ancona	46	42	-4,00	Rovigo	54,4	7,2	-47,20
L'Aquila *	28	42	14,00	Iglesias	22	7	-15,00
Fermo	56,2	40,8	-15,40	Bolzano	43,4	5,9	-37,50
Prato	86,8	40,1	-46,70	Olbia *	4,6	4,7	0,10
Sondrio	1	40,1	39,10	Ravenna	4,9	4,5	-0,40
Ragusa	58,2	39,5	-18,69	Pisa	4,2	4,1	-0,10
Vercelli	136	39	-97,00	Sassari	5	4	-1,00
Viterbo	42,9	38	-4,90	Verbania	-0,3	3,6	3,90
Venezia	38,1	38	-0,10	Brescia	-5,6	-1,2	4,40
Trani *	81	38	-43,00	Treviso	-4,2	-1,4	2,80
Arezzo	59,6	37	-22,60	Parma	15,6	-3	-18,6
Villacidro	-1,5	35,9	37,40	Mantova *	16,7	-3,7	-20,4
Foggia	171,5	35,5	-136,00	Bologna	-8	-4	4,00
Napoli	42,5	33,3	-9,20	Rimini	15,4	-4,7	-20,10
Cagliari	33,2	32,5	-0,70	Trieste	-8,7	-4,8	3,90
Varese *	30	32,5	2,50	Crotone *	5,6	-5	-10,60
Pordenone	31,3	31,5	0,20	Pavia	-5,7	-5	0,70
Novara *	61	30	-31,00	Genova	1,7	-5,1	-6,86
Biella	3	29	26,00	Bergamo	5,2	-6,7	-11,90
Torino	72	29	-43,00	Ferrara	-4,6	-7	-2,40
Caltanissetta	36,1	28,6	-7,50	Modena	0,9	-8	-8,90
Forlì	78,9	28,4	-50,50	Belluno	-3,1	-8,4	-5,30
Messina *	28,2	28,4	0,20	Reggio Emilia	0	-9	-9,00
Cremona	11,1	28,1	17,00	Cesena	1,6	-9,7	-11,30
				Trento	-22,4	-16,8	5,60
				Verona	-10	-18	-8,00

Nota: (*) Dato riferito all'ultimo trimestre 2015 disponibile - I comuni di Catania, Caserta, Agrigento, Matera, Rieti, Latina, Aosta, Cosenza, Lecce, Lecco, Gorizia e Tortoli non hanno pubblicato i tempi di pagamento 2015
 Fonte: Elaborazione Sole 24 ore del Lunedì su dati sezione amministrazione trasparente dei siti comunali aggiornati all'8 marzo 2016.
 Laddove non specificato un dato unico si riporta il valore più alto



Mattone
Il costo del denaro resterà ai minimi storici ancora a lungo, per almeno altri 18 mesi ancora. L'effetto positivo dovrebbe aiutare il mercato immobiliare.

Tassi a zero e spread al ribasso Scatta l'ora della nuova surroga

Ecco come ridiscutere il mutuo per ottenere condizioni migliori

SANDRA RICCIO
MILANO

Il costo del denaro a zero apre le porte alla surroga bis. La Bce ha portato i tassi di riferimento allo 0%, un livello mai visto prima in Europa. Gli effetti si vedranno sui mutui e sulle rate di quelle famiglie che hanno un finanziamento a tasso variabile legato all'Euribor oppure un mutuo ancorato al saggio Bce. Non c'è da aspettarsi un gran risparmio però perché comunque la sforbiciata di Mario Draghi è stata minima (dallo 0,05% allo 0%). Tradotto fa pochi euro in meno al mese per la rata. Nel complesso però diventano più convenienti le condizioni dei nuovi finanziamenti che andranno a proporre le banche sul mercato. Inoltre molti istituti di credito hanno rivisto al ribasso lo spread, l'extra tasso della banca, che viene applicato al mutuo. Sul mercato

Il nodo dei tempi
Secondo gli esperti occorre una vita residua del mutuo di almeno 10 anni, altrimenti il cambio non conviene

I segnali di ripresa
Secondo i dati di Bankitalia, novembre, dicembre e gennaio sono stati mesi positivi per i prestiti con aumenti dello 0,8% ogni mese

ci sono ormai spread sotto l'1%.

Le condizioni più convenienti rendono più interessante una nuova surroga. Non occorre andare molto indietro negli anni. «Chi ha ottenuto condizioni migliori due anni fa può pensare a una nuova rottamazione del suo mutuo - spiega Roberto Anedda, Direttore Marketing MutuiOnline -. Il risparmio può arrivare a diverse migliaia di euro a fine finanziamento se rispetto al tasso già surrogato c'è almeno un punto di differenza».

Anche la durata del prestito va considerata nel calcolo. Occorre una vita residua del mutuo di almeno 10 anni, altrimenti il cambio non conviene. Stesso discorso per la quota già pagata. «Se sono già stati restituiti 2/3 del debito allora la rottamazione potrebbe non essere più tanto conveniente, meglio fare bene i calcoli» dice Anedda. L'importo residuo poi può essere un ostacolo se troppo basso. Se restano «soltanto» 50 mila euro o meno da ri-

dare indietro allora sarà difficile trovare una banca disposta ad accettare la proposta. «Devono sobbarcarsi spese che non riuscirebbero a far rientrare», dice Anedda.

Certo è che il costo del denaro resterà ai minimi storici ancora a lungo, per almeno altri 18 mesi ancora. Intanto secondo i dati di Bankitalia, novembre, dicembre e gennaio sono stati mesi positivi per i prestiti alle famiglie, con incrementi dello 0,8% ogni mese ed è prevedibile che dopo il taglio di Draghi ci sarà una nuova spinta alla stipula di nuovi mutui, in particolare di quelli a tasso variabile che in questo momento sono decisamente più convenienti: le condizioni migliori sul mercato (importo di 200mila euro a 30 anni) partono dall'1,2% per il variabile e sono invece intorno al 2,5% per il fisso. C'è da aspettarsi che molte delle nuove surroghe saranno per un passaggio dal fisso al variabile.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

14 Mar 2016

Appalti e tangenti, 36 indagati e altri 19 arresti per opere Anas truccate

M.Fr.

Sono 36 gli indagati nell'ambito dell'operazione della Guardia di finanza, denominata «Dama Nera 2», che ha portato a 19 arresti di imprenditori e funzionari e ad individuare «nuovi episodi illeciti» addebitati allo stesso gruppo disarticolato nell'ottobre 2015.

Dalle indagini che hanno portato all'operazione «Dama Nera 2», eseguita dalla Guardia di Finanza, è emerso «un marciume diffuso all'interno di uno degli enti pubblici più in vista nel settore economico degli appalti». È quanto scrive il gip del Tribunale di Roma nell'ordinanza di custodia cautelare.

Secondo il giudice il quadro che si è presentato agli investigatori è reso ancora più «sconvolgente» dalla facilità di intervento del sodalizio per eliminare una penale, aumentare interessi e facilitare il pagamento di riserve nonché, ancora più grave, far vincere un appalto ad una società «amica», a discapito di altre risultate più meritevoli.

L'elenco completo degli arrestati

Sulle 19 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Roma: 16 ai domiciliari e tre in carcere. Molti dei destinatari sono soggetti già colpiti dai provvedimenti dell'ottobre scorso e nei loro confronti vengono ipotizzati i reati di corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, autoriciclaggio, favoreggiamento personale, truffa. In carcere sono finiti Oreste De Grossi, Giovanni Parlato e Sergio Lagrotteria; gli arresti domiciliari sono invece stati disposti per la Dama Nera, Antonella Accroglia, Concetto Bosco, Lo Giudice, Emiliano Cerasi, Giuseppe Colafelice (attualmente all'estero), Francesco Domenico Costanzo, Antonino Ferrante, Vincenzo Loconte, Carmelo Misseri, Andrea Musenga, Elisabetta Parise, Giuseppe Ricciardello, Vito Rossi, Giovanni Spinosa, Paolo Tarditi, Antonio Valente, Sergio Vittadello.

Al deputato forzista Marco Martinelli si contesta una tangente di 10mila euro

Nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Anas che stamane ha determinato misure cautelari nei riguardi di 19 persone, per il deputato di Forza Italia Marco Martinelli sono stati ipotizzati i reati di turbativa d'asta e corruzione. In particolare al parlamentare componente della settima commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici che attribuisce la possibilità «di poter garantire la nomina di un presidente di gara che non fosse ostile all'impresa». A Martinelli si contesta d'essere intervenuto nell'appalto riguardante la Strada centrale sicula statale 117 e i lavori in corrispondenza dello svincolo con la Strada statale 20 e quello per Nicosia Nord. Per questo suo intervento avrebbe ricevuto 10mila euro nonché la promessa di un'ulteriore somma di denaro di 270mila euro che avrebbe poi suddiviso con due dei principali imputati, uno dei quali Antonella Accroglia, conosciuta come «la dama nera» ed ex funzionaria dell'Anas.

Tra i nuovi arrestati c'è un solo dipendente dell'Anas

Tra le 19 persone arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito della seconda tranche

dell'indagine «Dama nera», c'è un solo dipendente dell'Anas, Elisabetta Parise, già oggetto nei mesi scorsi di trasferimento. Lo precisa un comunicato dell'Anas in cui si specifica ancora che «altri 5 ex-dipendenti sottoposti a provvedimenti cautelari (Antonella Accrogliono, Oreste De Grossi, Antonino Ferrante, Sergio Lagrotteria, Giovanni Parlato) erano già stati tempestivamente licenziati da Anas e un altro dipendente (Antonio Valente, non arrestato durante la prima fase delle indagini) non fa più parte degli organici dell'Azienda dal primo gennaio 2016». Anas rende infine noto di aver «già richiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine per poter espletare in tempi rapidi tutte le azioni ritenute necessarie a tutela dell'Azienda, eventualmente fino al licenziamento».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

14 Mar 2016

Codice appalti, ecco le mosse del Governo per contrastare la corruzione nelle gare pubbliche

Giuseppe Latour

Stop al massimo ribasso, vincoli per i commissari giudicatori, conflitto di interessi. E, ancora, stazioni appaltanti più qualificate, vigilanza collaborativa dell'Anac, verifiche sulle varianti, maglie strette per la direzione lavori e per le offerte anomale. La discussione sul nuovo Codice appalti questa settimana entra nel vivo presso le commissioni parlamentari di Camera e Senato. Così, mentre l'onda dello scandalo tangenti che ha travolto l'Anas si allunga, è già possibile individuare, tra le pieghe del decreto legislativo, quali anticorpi il Governo ha pensato di costituire per contrastare la corruzione negli appalti pubblici. Al centro di tutto c'è l'Anac di Raffaele Cantone. Ma, a ben vedere, la sua attività sarà supportata da un pacchetto di regole particolarmente corposo. Che, però, non esclude qualche zona d'ombra: sia per i lavori che per la progettazione si allarga pericolosamente il perimetro della trattativa privata.

La prima novità importante in chiave anticorruzione riguarda i criteri di aggiudicazione. Il Codice mette la morsa al massimo ribasso, attraverso una serie di contromisure. Il criterio del prezzo più basso potrà essere usato solo in casi eccezionali, come i lavori di scarsa entità o i servizi e le forniture standardizzati. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni il criterio guida è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede la valutazione di altri elementi oltre al prezzo. Per ridimensionare la discrezionalità che questo assetto comporta, si stabilisce che la commissione giudicatrice dovrà essere composta da esperti inseriti in un albo nazionale istituito presso l'Anac e sorteggiato volta per volta. L'Anticorruzione dovrà vigilare su di loro.

Sempre sul fronte dei criteri di aggiudicazione, un'altra contromisura (più tecnica) è inserita all'articolo 92 del provvedimento. Qui si regola il caso in cui i ribassi delle offerte presentate appaiano anormalmente bassi. Gli operatori economici saranno chiamati a giustificare il motivo di questi sconti eccessivi, per evitare offerte nate esclusivamente con lo scopo di falsare la concorrenza. Il metodo di determinazione della soglia di anomalia, però, non sarà sempre lo stesso, ma sarà fissato in maniera diversa a seconda dei casi, secondo una regola fissata dal decreto.

Un'altra grande novità del nuovo Codice, poi, è l'introduzione del conflitto di interessi. Questa fattispecie si sostanzia quando «il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione». In altre parole, l'idea è

di ostacolare tutti quei casi nei quali esistono commistioni tra le imprese e gli uffici gare delle stazioni appaltanti. Gli operatori in conflitto di interessi, infatti, potranno essere esclusi già in sede di verifica dei requisiti generali di accesso alla gara.

Nella stessa direzione vanno, in qualche modo, anche le norme che puntano ad incentivare il processo di aggregazione delle stazioni appaltanti: amministrazioni più grandi e qualificate sono anche meno permeabili alla corruzione.

Un ruolo centrale viene, ovviamente, attribuito all'Anac. Oltre al suo ruolo generale di vigilanza e regolazione, alcuni poteri assumono un'importanza particolare. Il rating reputazionale, tenuto dall'Autorità, terrà sotto controllo il curriculum delle imprese: quelle con una storia di ritardi, aumenti dei costi, contenziosi potranno essere escluse dalle gare. Per gli affidamenti dal peso specifico maggiore, viene istituzionalizzata la cosiddetta vigilanza collaborativa: la stazione appaltante e l'Autorità stipulano protocolli di intesa, a valle dei quali tutti gli atti delle gare vengono prima passati sotto la lente dell'Authority. È successo per l'Expo e per gli appalti del Giubileo a Roma. Vengono, poi, confermate le regole sulle comunicazioni delle varianti, per tamponare il fenomeno delle variazioni in corso d'opera sfruttate per recuperare i ribassi.

Sul fronte della pubblicità dei bandi, si punta a sciogliere per sempre la questione degli obblighi di pubblicazione della documentazione di gara, attraverso un portale unificato tenuto dall'Anticorruzione. Tutti gli avvisi e i bandi dovranno transitare da lì. Anche se, sul punto, c'è un problema aperto nella fase transitoria. Dopo l'abrogazione del vecchio regolamento, e in attesa che il nuovo sistema entri a regime, c'è il rischio di un periodo di buco nel quale non saranno applicate le nuove regole ma nemmeno quelle vecchie. La direzione lavori, altro istituto esposto ai fenomeni corruttivi, viene poi messa sotto controllo. L'Anac preparerà delle linee guida specifiche, che dovranno indicare ai direttori lavori le regole di comportamento. Inoltre, ai contraenti generali sarà vietato svolgere anche la funzione di direttore lavori, per evitare sovrapposizione tra il ruolo di controllore e quello di controllato.

Non tutto, però, è positivo nel nuovo testo. Almeno un paio di passaggi destano qualche perplessità, proprio in chiave di contrasto alla corruzione. Quanto ai lavori, il Codice conferma il tetto a un milione di euro, sotto il quale si potrà fare la trattativa privata: per avviare la procedura, però, basterà consultare cinque operatori, mentre oggi servono dieci inviti, fatti con maggiori formalità. C'è, in sostanza, una volontà di semplificare che, però, potrebbe tradursi in minori controlli. Stesso discorso per le regole sulla progettazione: il tetto per usare la trattativa privata raddoppia, passando da 100mila a 209mila euro. Un aumento che significa, in sostanza, che nel 90% dei casi non si faranno gare ma procedure informali a tre inviti.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Nel nuovo Codice appalti le speranze degli ingegneri

Massimiliano Di Pace

Roma

La speranza è nel nuovo Codice degli appalti. Da lì potrebbe arrivare una spinta alla professione di ingegnere. Con l'inizio della crisi questa categoria è entrata in sofferenza: il reddito medio è infatti in continua riduzione. Tutto questo mentre cresce il numero degli iscritti al Consiglio nazionale. Sembra un'anomalia: perché tanti cercano di fare una professione che rende sempre di meno?

Il fatto è, come spiegano dal Cni, che la crescita degli ingegneri professionisti è dovuta sostanzialmente a persone con più di 35 anni, che evidentemente lavoravano, e una volta usciti dall'azienda hanno provato a rientrare nel mondo del lavoro attraverso la libera professione. D'altronde il numero di giovani ingegneri (con meno di 35 anni) neoiscritti a Inarcassa (l'ente previdenziale degli ingegneri) è in forte calo: dai 4mila del 2005 ai 2.700 del 2014. Tale squilibrio generazionale, oltre a essere un segnale di males-

sere del sistema economico, costituisce un serio rischio per l'equilibrio previdenziale di Inarcassa, perché presto si avranno molti pensionati e pochi iscritti.

Ma quanti sono oggi gli ingegneri? Secondo il Cni operano in Italia circa 400mila ingegneri, ma quelli iscritti all'albo sono poco più della metà: 238mila. Di questi, sono in 103mila a svolgere la libera professione, ma sono solo in 78mila quelli che si dedicano interamente al studio, essendo i restanti lavoratori dipendenti che svolgono anche attività libero-professionale.

Pertanto, vi sono iscritti all'ordine professionale che non effettuano la libera professione. «La ragione - spiega Armando Zambrano, Presidente del Cni - è che molti ingegneri si iscrivono all'ordine sia per un senso di appartenenza, sia per avere una forma di sicurezza, poiché, in caso di cessazione del lavoro dipendente, possono così avere una nuova fonte di reddito».

Lo conferma Marco Pugliese, un ingegnere iscritto all'ordine che lavora in una società municipalizzata: «Subito dopo la laurea mi iscrissi all'ordine sia perché ancora non sapevo quale carriera avrei intrapreso, sia perché in molti concorsi pubblici l'iscrizione è un requisito, se poi si deve svolgere l'attività di direzione dei lavori o di collaudo».

Di certo, rispetto al 2000, il nu-

mero di ingegneri che esercitano la libera professione è raddoppiato: da 55mila ai 103mila attuali. Al tempo stesso, però, il fatturato complessivo di tutta la categoria è passato dai 2,5 miliardi di euro del 2000 ai 3 miliardi nel 2014, raggiungendo il massimo di 3,7 nel 2008, l'ultimo anno prima della crisi economica. Dunque, se in 15 anni il fatturato è cresciuto del 20%, il numero di professionisti è aumentato di quasi il 100%.

Questa dinamica insoddisfacente del business si è riflessa inevitabilmente sul reddito medio: dai 40mila euro lordi guadagnati nel 2008 si è passati ai 32mila del 2014. «Il motivo di tale decrescita - chiosa Zambrano - è che da diversi anni è crollato il settore civile, ossia l'edilizia e le infrastrutture, e i nuovi settori di intervento degli ingegneri, come l'ambiente, il risparmio energetico, gli impianti industriali, l'informatica, la sanità, non sono stati sufficienti a rimpiazzare il business derivante dalle costruzioni».

Oltre che dal blocco degli investimenti dovuti alla crisi economica, il calo del reddito degli ingegneri è stato determinato anche dall'eliminazione delle tariffe professionali, come ci tiene a ribadire il Presidente del Cni: «La cancellazione delle tariffe minime nel 2006, e la loro definitiva scomparsa con la legge 148/2011, hanno acuito il problema reddituale. E se da una parte il ruolo dell'inge-

gnere è riconosciuto da riserve di legge, che richiedono la sua firma per la validità dei progetti, dall'altra diverse norme complicano la sua attività, sia imponendogli molti atti burocratici, sia obbligandolo a scelte tecniche non sempre necessarie».

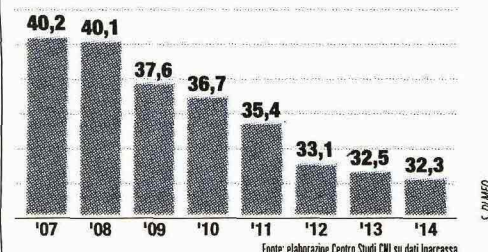
Come uscire da questa situazione di difficoltà? «Come abbiamo segnalato ai rappresentanti delle forze politiche nell'assemblea nazionale che si è tenuta a Bologna il 4 marzo, sarebbe utile ripristinare le tariffe professionali - dichiara Zambrano -. Inoltre, vorremmo che si attivasse una semplificazione normativa, lasciando ad organismi privati come l'Uni la decisione di standard tecnici oggi definiti da norme. Per ultimo, preferiremmo che i contenziosi con i committenti per i mancati pagamenti potessero essere decisi dai Tribunali del lavoro, più celeri di quelli ordinari».

La scommessa è comunque sul fronte della formazione: «Da alcuni anni - conclude il Presidente del Cni - abbiamo creato, insieme al Copi, la Conferenza dei presidi di Ingegneria, un'agenzia, denominata Quacing, per accreditare i corsi di laurea in Ingegneria, così da renderli più adeguati alle esigenze del mondo del lavoro. E' invece partita da poco un'altra Agenzia, la Certing, che avrà, una volta sottoscritti accordi con Uni e Accredia, il ruolo ufficiale di certificare le competenze degli ingegneri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INGEGNERI, IL REDDITO PROCAPITE

In migliaia di euro annui



IL NUMERO DI INGEGNERI IN ITALIA

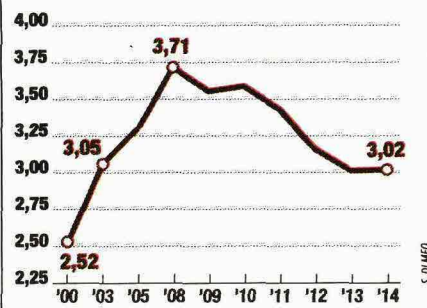
Valori assoluti



Nei grafici qui a fianco, il volume dei ricavi degli studi di ingegneria, in forte calo dal 2008 al 2014, e il numero dei professionisti iscritti all'albo nel corso degli ultimi anni, numero che invece sorprendentemente continua a salire seppur con intensità minore rispetto al periodo che va dal 2000 al 2008

IL VOLUME D'AFFARI DEGLI INGEGNERI

Valori reali in miliardi di euro



Armando Zambrano,
presidente
degli
ingegneri



CON L'INIZIO DELLA CRISI QUESTA CATEGORIA È ENTRATA IN SOFFERENZA: IL REDDITO MEDIO È INFATTI IN CONTINUA RIDUZIONE MENTRE CRESCE IL NUMERO DEGLI ISCRITTI. MOLTI ESPULSI DAL LAVORO DIPENDENTE STANNO PROVANDO A SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE



Nella lotta all'ecomafia, ecco "l'autoriforma"

L'ASSOCIAZIONE "IMPRESE SERVIZI AMBIENTALI" DI CONFINDUSTRIA HA VARATO NEI GIORNI SCORSI UN SUO CONTRIBUTO PER RIDURRE IL MALCOSTUME NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, FENOMENO IN ASCESA

Valerio Gualerzi

Roma

Quasi 30mila reati accertati nel corso del 2014 per un giro d'affari pari a 22 miliardi di euro. Sono questi i numeri più eclatanti del business dell'ecomafia raccolti nell'ultimo rapporto di Legambiente. Al centro di una piaga che infetta l'intero paese è il sistema dei rifiuti, settore che malgrado i ripetuti scandali e lo sconcerto suscitato nell'opinione pubblica dal caso emblematico della Terra dei Fuochi, nel giro di un anno ha fatto registrare un'ulteriore impennata nelle infrazioni pari a un +24%. Una situazione gravissima a cui il governo ha cercato di porre un primo argine nel maggio scorso con il nuovo codice degli ecoreati che introduce, tra le altre cose, tre nuovi delitti: l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale e il traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività.

Un tentativo di riforma di fronte al quale le imprese hanno scelto ora di rilanciare con una propria "autoriforma". Fise Assoambiente, l'Associazione Imprese Servizi Ambientali di Confindustria, nei giorni scorsi ha varato infatti un suo contributo per ridurre il malcostume nella gestione dei rifiuti. In collaborazione con Certiqua-ly, ha elaborato le Linee Guida "Modelli

Organizzativi e sistemi di gestione ambientale". L'obiettivo del documento, che ha ricevuto l'approvazione del ministero della Giustizia, è quello di fornire alle aziende del settore uno strumento operativo per definire un adeguato sistema di prevenzione e controllo dei reati.

Perno centrale del lavoro i Modelli Organizzativi, un sistema di controllo preventivo che parte da un'analisi dei rischi, individua le fattispecie di reato cui è potenzialmente sottoposta l'organizzazione e definisce un adeguato sistema di prevenzione e controllo. Con i "Mog" si cerca quindi di individuare delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati e prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione, l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione ai reati da prevenire e l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Attraverso indicazioni e misure tratte dalla pratica aziendale, il documento offre poi un supporto alle imprese nell'identificazione delle attività "sensibili" potenzialmente in grado di condurre ad assumere una condotta colposa; tra queste, la pianificazione dei conferimenti/trasporti, la gestione flussi in ingresso e in uscita, i monitoraggi ambientali (suolo, acqua e aria), la gestione gare e la manutenzione impianti.

«Le Linee Guida sono il frutto di un impegnativo lavoro finalizzato a promuovere concretamente la legalità nel mercato della gestione rifiuti, ad alimentare la fiducia e a tutelare il capitale reputazionale e di immagine delle imprese del comparto, rendendo verificabile la loro affidabilità

nelle gare, nei bandi e in generale nei rapporti con altri soggetti pubblici e privati», sottolinea il presidente di Fise Assoambiente, Giulio Manzini. Secondo quanto accertato da una ricerca del Dipartimento Diritto dell'Economia dell'Università degli Studi "Roma Tre" che ha preso in considerazione un campione di realtà industriali italiane che hanno adottato procedure per prevenire comportamenti "infedeli" dei propri dipendenti, quasi tutte le imprese hanno preso di mira i crimini economici (98% dei casi), la corruzione (98%) e le frodi (85%).

L'ultimo giro di vite voluto da Palazzo Chigi in materia di salvaguardia ambientale è stata come detto l'introduzione del codice degli ecoreati, ma il contributo elaborato da Fise Assoambiente prende in considerazione le tante norme che nel corso degli anni sono andate ad integrare (e purtroppo a ingarbugliare) il Dl 231 del 2001 relativo ai reati societari e nei confronti della pubblica amministrazione e ai delitti contro l'ambiente.

«La complessità dei reati ambientali e le difficoltà interpretative delle norme — sottolinea Luca Geninatti Satè, degli avvocati associati Legance — rendono laboriosa e delicata la definizione di un sistema di prevenzione e comportano molta attenzione della stesura del modello organizzativo 231. In questo senso, le Linee Guida rappresentano uno strumento molto utile, non solo perché costituiscono una best practice, ma soprattutto perché orientano l'analisi dei rischi e la strutturazione di un sistema preventivo efficace, senza con ciò condurre a una standardizzazione dei modelli organizzativi».



Il presidente di Fise Assoambiente, **Giulio Manzini**, presenta i contenuti del codice che si è dato il settore

L'ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN ITALIA

Ripartizione per settori, 2014

